



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 180 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MANCA LUCILLA ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione

- attrice

E

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), in persona del Sindaco e legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti SILVI FRANCESCO e
PAOLO GENNARI ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale
sita *CP_1* Piazza Ridolfi, n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

- convenuta

E NEI CONFRONTI DI

Controparte_2 (c.f. *P.IVA_3*), in persona del legale
rappresentante e *Controparte_3* (c.f.: *C.F._1*), in proprio e
nella qualità, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Ranalli e Fabrizio Garzuglia ed
elettivamente domiciliati presso il loro studio, come da procura in calce alla comparsa di
costituzione

-terzi chiamati in causa

Controparte_4 in persona del Curatore pro
tempore

-terzo chiamato in causa contumace

Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione- contratto di garanzia autonoma- azione di
regresso

Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da memorie autorizzate ex art. 189
cpc.

Parte_1 1)- In Via preliminare, sussistendone tutti i presupposti di
legge, emettere ordinanza ingiunzione immediatamente esecutiva nei confronti di

Controparte_2 ordinando alla medesima di corrispondere alla [...]

Parte_1 l'importo di € 894.846,78, già pagato dalla Compagnia al *Parte_2*

oltre interessi dalla data del pagamento al soddisfo e, per le medesime ragioni, emettere ordinanza ingiunzione immediatamente esecutiva nei confronti del sig. *Controparte_3* ordinando al medesimo, in via solidale con la condebitrice, di corrispondere alla *Pt_1*

Parte_1 l'importo di € 512.152,95 ai sensi della polizza n. 54/C989146; 2)- Nel merito, revocare/annullare in toto l'ordinanza ingiunzione impugnata per le ragioni tutte esposte nell'atto di opposizione, come ribadite e precise in corso di causa; 3)- Sempre nel merito, dichiarare nulla la comparsa di risposta depositata dai chiamati in causa per difetto di procura, in conseguenza del denunciato conflitto di interessi tra le parti rappresentate dai medesimi legali. In via gradata, confermare la competenza del Tribunale adito e respingere comunque tutte le eccezioni rivolte all'indirizzo della *Parte_1* perché infondate in fatto ed in diritto. 4)- In subordine, all'esito dell'espletanda CTU per la quale si insiste nella richiesta, condannare il *Controparte_1* alla restituzione in favore della [...]

Parte_1 di tutte le somme che risulteranno pagate in eccesso dalla Compagnia rispetto all'effettivo valore dei lavori non eseguiti ovvero eseguiti in maniera non corretta da parte della contraente o dei suoi aventi causa. 5)- In ogni caso, per l'ipotesi di soccombenza anche parziale della *Parte_1*, condannare la *Controparte_2* a rimborsare alla concludente tutte le somme da questa corrisposte a qualsiasi titolo al *CP_1* *CP_1* in virtù delle polizze fideiussorie n. 54/C989147 e n. 54/C989146, nonché tutti gli oneri sopportati o da sopportarsi dalla Compagnia per il recupero delle somme versate o comunque in dipendenza delle suddette polizze e del pari condannare il sig. *CP_3*

[...] a rimborsare alla concludente tutte le somme da questa corrisposte a qualsiasi titolo al *Controparte_1* in virtù della polizza fideiussoria n. 54/C989146, nonché tutti gli oneri sopportati o da sopportarsi dalla Compagnia per il recupero delle somme versate o comunque in dipendenza della suddetta polizza. 6)- Con vittoria di spese del giudizio, oltre spese generali di Studio (15%), Cpa ed Iva come per legge.

Controparte_1 . “Si conclude per quanto argomentato e dedotto, per l'integrale reiezione di quanto argomentato e dedotto dall'odierna opponente e la conseguente conferma della gravata 'ingiunzione fiscale, anche in fase cautelare, con ogni effetto di legge”.

Parte_3 *Controparte_3* . «Si chiede all'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa eccezione, deduzione e domanda: 1) di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Terni dovendo la causa essere differita al collegio arbitrale previsto dall'art. 12 della convenzione 2) per l'effetto della declaratoria d'incompetenza di cui al punto 2 1), revocare e/o dichiarare nulla l'ordinanza d'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 3 del R.D. 639/1910 dal Comune di *CP_1* opposta dalla *Parte_1* ; 3) revocare/annullare in toto l'ordinanza ingiunzione emessa dal *Controparte_1* 4) accertare e dichiarare che nulla è dovuto per le opere di urbanizzazione garantite con le polizze n. 54/C989146 e n. 54/C989147; 5) rigettare tutte le domande formulate dal *Controparte_1* nella propria comparsa di costituzione; 6) rigettare tutte le domande formulate dalla *Parte_1* nei confronti della *Controparte_5* e del Sig. *Controparte_3* 7) dichiarare esclusivamente responsabile per l'eventuale mancanza e/o carenze nell'esecuzione delle urbanizzazioni garantite con le polizze n. 54/C989146 e n. 54/C989147 la società [...] *Controparte_6* , esonerando espressamente da

ogni responsabilità la società **Controparte_2** e il Sig. **Controparte_3** 8) escludere ogni responsabilità del Sig. **Controparte_3** e **Controparte_2** anche rispetto alla polizza n. 54/C989147. Con vittoria di spese. Con conferma del rigetto della richiesta di ordinanza d'ingiunzione ex art. 186 ter proposta dalla Unipol di cui al Provvedimento del 13.06.2025.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

I) Con atto di citazione ritualmente notificato, la **Parte_1** conveniva in giudizio il **Controparte_1** proponendo opposizione alla ordinanza ingiunzione avente ad oggetto l'intimazione di pagamento della complessiva somma di euro € 894.846,78, con istanza di sospensiva *inaudita altera parte*.

A fondamento della domanda assumeva: che in data 5.1.2024 il **Controparte_1** notificava alla **Parte_1** una ordinanza ingiunzione, escutendo le polizze fideiussorie rilasciate in favore della **Controparte_2** e suoi aventi causa, stipulate a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano attuativo di iniziativa pubblico-privata in Loc. S. Martino a **CP_1** a scomputo degli oneri concessionari; che, a fondamento della escusione, il **CP_1** poneva circostanze non provate, quali l'inadempimento della **Controparte_2** agli obblighi assunti con la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche; che il completamento delle opere risulta da documenti di provenienza del Comune; di avere interesse alla chiamata in causa della **Controparte_2** del **CP_4** e di **Controparte_3** per comunanza della lite, in ragione della azione di regresso e rivalsa promossa nei loro confronti.

Il Giudice rigettava l'istanza di emissione del provvedimento di sospensione *inaudita altera parte*, riservando ogni valutazione all'esito della instaurazione del contraddittorio.

Si costituiva in giudizio il **Controparte_1** domandando il rigetto della opposizione.

A fondamento della sua difesa assumeva: che la vicenda di causa attiene al pagamento di una polizza fideiussoria “a prima richiesta”, contestata dalla opponente per mancanza di prova dell'inadempimento della **Controparte_2**; che la prova dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali è presunta, salvo che il debitore non dimostri l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile; che il rifiuto di escusione della garanzia a prima richiesta è sempre ingiustificato fatte salve le ipotesi di richieste abusive o fraudolente, non sussistenti nel caso concreto; che l'inadempimento del debitore principale e della sua garante non è confutato dalla missiva del **Controparte_1** valorizzata nella citazione, la quale, letta nel suo contenuto integrale, conferma l'inadempimento della società garantita; che le opere realizzate non sono conformi agli impegni assunti in convenzione dal debitore principale e non soddisfano l'interesse del creditore; che l'adempimento parziale è sempre rifiutabile; che le opere eseguite presentano carenze funzionali e inadeguatezza allo scopo a cui erano preordinate.

Con ordinanza del 25.3.2024 veniva disattesa l'istanza di sospensiva.

Con decreto del 17.4.2024 veniva autorizzata la chiamata in causa della **Controparte_2** di **Controparte_3** e del **Controparte_4**

Il **CP_4**, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.

Si costituivano in giudizio la *Controparte_2* (di seguito per brevità indicata anche come *Controparte_2* e *Controparte_3*) contestando la competenza del Tribunale in ragione della clausola arbitrale, oltre al merito della domanda.

A fondamento delle loro difese assumevano: che le opere/infrastrutture interrate, garantite dalla polizza n. 54/C989146 sono state integralmente e correttamente eseguite; che non sussiste la certezza e l'esigibilità del credito, presupposto essenziale per il ricorso al RD n. 639/1910 e, comunque, l'importo oggetto di ingiunzione deve essere decurtato della somma di euro 512.152,95 garantito con la suddetta polizza 54/C989146; che la pretesa del *CP_1* deve essere circoscritta all'importo di Euro 382.693,80, garantito con altra e separata polizza la nr. 54/C989147; che, con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ex RD 639/1910, il *CP_1* diventa processualmente parte attrice ed ha l'onere di dimostrare le opere mancanti e le carenze genericamente dedotte nella comparsa di costituzione, fornendo prova dell'esatta quantificazione; che tale prova nel caso concreto non è stata data, con la conseguenza che l'azione ex RD 639/1910 deve essere dichiara inammissibile e, comunque, rigettata; che con riferimento alle opere di urbanizzazione, garantite con la citata polizza n. 54/C989147, la *CP_2* ha ceduto, con contratto trascritto in data 30.11.2005, l'area alla società [...] *Controparte_6* ; che tale società è subentrata, quindi, a tutti gli obblighi ivi incluso quello di realizzare le opere di urbanizzazione; che la cessione è nota alla compagnia di assicurazione; che, ad ogni modo, le opere di urbanizzazione garantite con polizza n. 54/C989147, o, comunque, previste dalla Convenzione risultano sostanzialmente eseguite; che tale circostanza emerge dal fatto che è stato realizzato il parcheggio e le opere di viabilità; che, a seguito della petizione popolare del 30.9.2003, il *CP_1* decise di soprassedere all'esecuzione del "collegamento stradale diretto" tra il nuovo parcheggio da realizzare vicino allo Stadio e il piccolo anello viario privato; che è stato realizzato l'impianto di pubblica illuminazione; che il *CP_1* ha rilasciato le agibilità per gli interventi realizzati e funzionali previsti nel Piano Attuativo oggetto di convenzione; che le opere di urbanizzazione relative alla "strutture di superficie" sono state nella sostanza eseguite; che il credito del *CP_1* oggetto della ingiunzione di pagamento non sussiste; che il *Controparte_1* si è reso inadempiente rispetto alle procedure di esproprio in ordine alle quali era, in base all'art. 5 della Convenzione, direttamente responsabile; che il *Controparte_1* non risulta aver attivato alcuna procedura espropriativa successivamente all'approvazione del PA, avvenuta con D.C.C. n. 121 del 20-4-2004; che la coobbligazione personale e solidale del signor *CP_3* risultante dalla polizza n. 54/C989147 non sussiste in quanto il *CP_3* non ha sottoscritto la suddetta polizza e non può essere destinatario della azione di rivalsa.

Con la memoria ex art. 171 ter cpc la compagnia di assicurazione, dopo aver dato atto dell'avvenuto pagamento delle somme portate nella ordinanza ingiunzione esecutiva non sospesa, presentava istanza ex art. 186 ter cpc nei confronti di *Controparte_2* e del *Controparte_7* per l'importo di € 894.846,78, nonché nei confronti di *Controparte_3* per il minore importo di euro € 512.152,95, oltre interessi dalla data del pagamento al soddisfo.

Con ordinanza del 13.2.2025 il giudice rilevava l'improcedibilità delle domande promosse nei confronti della società fallita ai sensi dell'art. 24 L.F., suscitando il contraddittorio delle parti sul tema.

Con la memoria autorizzata del 31.3.2025 la *Parte_1* rinunciava alla istanza ex art. 186 ter cpc ed alle domande promosse nei confronti del *CP_4*, mantenendo ferme le domande nei confronti degli altri obbligati in solido.

Disattesa l'istanza ex art. 186 ter cpc nei confronti dei chiamati in causa costituiti e le istanze istruttorie delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza ex art. 189 cpc. e, all'esito, la causa veniva presa in decisione.

II)A)Sulla eccezione di incompetenza del Tribunale adito

La difesa dei terzi chiamati ha sollevato una eccezione di arbitrato invocando l'art. 12 della convenzione stipulata con il *Controparte_1* (Rep. n. 35702 del 4/02/2005- allegato 7 alla comparsa) la quale prevede che “tutte le controversie che dovessero sorgere per qualsiasi motivo e di qualsiasi natura dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute, giusti gli art. 806 e ss c.p.c., al giudizio di tre arbitri, nominati rispettivamente dal *CP_1* dalla *Controparte_8* come sopra rappresentata e successori, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due arbitri; in difetto di accordo, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Terni su richiesta della parte più diligente. Il collegio deciderà secondo diritto. La sede del Collegio è fissata fin da ora in Terni”.

In ragione di tale previsione è stata contestata la competenza del Tribunale di Terni a conoscere l'opposizione alla ordinanza ingiunzione emessa dal *Controparte_1* e le domande promosse dalla compagnia di assicurazione nei confronti dei terzi chiamati.

La doglianza è infondata in quanto l'eccezione di arbitrato non è opponibile alla [...] *Parte_1*, la quale non è parte della convenzione che prevede la clausola arbitrale la cui efficacia è limitata alle parti che l'hanno specificamente pattuita.

Sul tema è utile ricordare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui una clausola arbitrale inserita in un contratto non è vincolante per un soggetto terzo, anche se coinvolto nell'operazione economica complessiva (Cass. n. 18197/2024 in motivazione).

Da ciò consegue che sussiste la competenza del Tribunale adito a conoscere l'opposizione alla ordinanza ingiunzione e le domande di rivalsa promosse nei confronti dei terzi chiamati.

La clausola arbitrale contenuta nella convezione stipulata con il *Controparte_1* esclude la competenza del Tribunale a conoscere le domande che i terzi chiamati hanno promosso nei confronti del *CP_1*.

Costoro nelle conclusioni hanno chiesto di revocare e/o dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 3 del R.D. 639/1910 dal Comune di *CP_1* *ad adiuvandum* delle richieste della *Parte_1* ed hanno chiesto accertamenti che attengono alla esecuzione della convenzione: in particolare i terzi chiamati hanno chiesto a questo giudice di accertare la corretta realizzazione delle opere garantite con le polizze di cui è causa, al fine di impedire l'escussione.

Tali accertamenti, tuttavia, riguardano i rapporti contrattuali intercorsi tra la *Controparte_2* ed il *CP_1* che sono sottratti, in forza della clausola arbitrale richiamata, alla competenza del Tribunale.

Deve pertanto essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale rispetto a tutte le domande promosse dai terzi chiamati nei confronti del *Controparte_1*.

B)Sul difetto di costituzione dei terzi chiamati

Parte opponente ha eccepito il difetto di costituzione dei terzi chiamati, in quanto rappresentati da uno stesso collegio difensivo, nonostante la sussistenza di un conflitto di interessi.

La doglianza è infondata.

Il conflitto di interessi tra due parti del giudizio, tale da escludere che le stesse possano essere rappresentate da un unico difensore, deve essere valutato in concreto e non in astratto ed in particolare va accertato sulla base della posizione sostanziale rapportata alle conclusioni rassegnate.

Nel caso di specie non si ravvisa alcun conflitto di interessi tra il *Pt_4* e la *Controparte_2* che sono stati convenuti dalla compagnia di assicurazione in regresso e rispondono per l'intero nei confronti della compagnia di assicurazione che ha escusso la garanzia: la *Controparte_2* infatti, è il Contraente della polizza fideiussoria e *CP_3* è il coobbligato (pur nei limiti che di eseguito si esporranno) quindi, rispetto alla domanda del garante autonomo che agisce in rivalsa, vantano una posizione omogenea e non confligente.

A ciò si aggiunga che la difesa dei terzi chiamati ha precisato nella prima memoria ex art. 171 ter cpc le allegazioni e le domande e ciò elimina ulteriormente il conflitto che la parte opponente ravvisava sulla base delle allegazioni e delle conclusioni svolte dai terzi chiamati nel loro atto introduttivo.

Sul tema è utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui *“In caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocimento per gli interessi dell’altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerge dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata”* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. [26769](#) del 18/09/2023; Cass. n. 13218 del 2015).

C) Sulla improcedibilità delle domande promosse dai terzi chiamati costituiti nei confronti del Fallimento

I terzi chiamati costituiti nelle conclusioni hanno chiesto al Tribunale di *“dichiarare esclusivamente responsabile per l’eventuale mancanza e/o carenze nell’esecuzione delle urbanizzazioni garantite con le polizze n. 54/C989146 e n. 54/C989147 la società ^{Co} Controparte_6*

, esonerando espressamente da ogni responsabilità la società Controparte_2 e il Sig. Controparte_3.

Tale domanda è inammissibile in questa sede, in quanto, come già rilevato in corso di causa, le domande nei confronti del *CP_4* contumace sono improcedibili ai sensi dell'art. 24 L.F.

L'improcedibilità di dette domande, contrariamente a quanto assumono i terzi chiamati negli scritti difensivi, non rende improcedibile l'opposizione alla ordinanza ingiunzione per la quale non può operare la competenza del giudice delegato, in quanto l'ingiunzione di pagamento promossa dal *CP_1* non è rivolta alla società fallita, ma alla *Parte_1*, garante autonomo della *Controparte_2*.

Alla luce delle argomentazioni che precedono deve essere dichiarata l'improcedibilità ai sensi dell'art. 24 L.F. delle domande promosse dai terzi chiamati nei confronti del Fallimento contumace.

D) Sulla opposizione alla ordinanza ingiunzione

D1) L'opposizione promossa dalla compagnia di assicurazione nei confronti del *CP_1* [...] è infondata.

Il *Controparte_1* con l'ordinanza ingiunzione opposta ha intimato alla *Parte_1* il pagamento della somma complessiva di euro 894.846,78, quale importo della garanzia prestata dalla impresa attuatrice Agridustria srl Unipersonale in favore del *CP_1* per l'adempimento degli obblighi previsti nella Convenzione stipulata con il *CP_1* riguardanti l'intervento di carattere residenziale commerciale direzionale in Loc. San Martino a *CP_1* (all.6 alla citazione)

Con la notifica della ordinanza ingiunzione, il *CP_1* escuteva la garanzia di cui alla polizza n. 54/C898146 del 26.1.2005 pari a 512.152,98 e la polizza n. 54/C989147 del 26.1.2005 di importo pari ad euro 382.693,80 (all. 2 e 3 alla citazione).

L'escussione era preceduta da una nota del *Controparte_1* (all. 10 alla citazione) che rappresentava: la stipula della convenzione del 4.2.2005 con la *Controparte_2*

[...] per la realizzazione delle opere di urbanizzazione inerenti il Piano attuativo di iniziativa mista pubblico privata in loc. S. Martino approvato con deliberazione di C.C. n. 121 del 20.04.2004; la cessione gratuita al *Controparte_1* delle opere di urbanizzazione inerenti il piano attuativo stesso, del 21.10.2005, che prevedeva la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; l'obbligo della *CP_2*

[...] a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria secondo il progetto esecutivo esaminato dalla Conferenza dei servizi nella seduta n. 1 del 29.1.2004, e modificato a seguito del parere espresso e costituito dagli elaborati inoltrati in data 6.4.2004 prot. 37385 a scompte degli oneri del contributo di urbanizzazione primaria totale determinato dai computi metrici estimativi in Euro 894.846,75, distinto in Euro 512.152,95 per le infrastrutture a rete sotterranea e in Euro 382.693,80 per le opere in superficie; la prestazione di fideiussioni assicurative della *Parte_1* i ripetuti solleciti da parte del Comune alla realizzazione delle opere previste nella convenzione; il subentro nella convezione della la *Controparte_4*

Dalla missiva emerge che secondo la prospettazione del *CP_1* le opere non sono state ultimate nel termine previsto dalla Convenzione, che indicava il limite massimo di 10 anni a decorrere dalla data di stipula della convenzione stessa, poi prorogato di ulteriori tre anni (scadenza 3.2.2018).

Il Comune evidenziava che il suddetto termine è scaduto; che i lavori, malgrado tutti i solleciti, non sono stati ultimati; che il cantiere è stato abbandonato da tempo da parte della impresa attuatrice; che tale situazione crea notevole disagio ai residenti ed alla collettività in generale, non essendo state ultimate le opere di urbanizzazione, nonostante lo scompte degli oneri concessori.

Il Comune comunicava che, essendo rimaste senza esito le richieste di ultimazione dei lavori rivolte alle imprese interessate, sussistono i presupposti per l'escussione delle polizze rilasciate dalla compagnia di assicurazione.

Parte opponente assume che il credito vantato dal *CP_1* non è certo, liquido ed esigibile, perché non ha provato l'inadempimento delle imprese esecutrici.

La dogliananza non ha pregio in quanto fondata su una errata interpretazione dei contratti posti a fondamento della domanda di ingiunzione, qualificati come polizze fideiussorie.

Occorre infatti considerare che le clausole contrattuali, identiche nelle due polizze azionate con l'ordinanza ingiunzione, prevedono che *“il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 cc., la Società non godrà del beneficio della preventiva escusione del Contraente, il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso”* (art. 5 condizioni generali di contratto).

Il Tribunale ritiene che i contratti di cui è causa, a prescindere dal nome assegnato dalle parti, debbono essere qualificati come contratti autonomi di garanzia in base all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui *“In materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso”* (Cass., Sez. 3, , Sentenza n. [15091](#) del 31/05/2021; Cass., Sez. 6, Ordinanza n. [32786](#)/20 22 che assegna rilievo non dirimente al *nomen iuris* assegnato al contratto).

La Suprema Corte in una fattispecie analoga a quella di cui è causa avente ad oggetto una polizza fideiussoria a garanzia del committente di un appalto di opera pubblica, ha chiarito che *“Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.”* (Cass. Sez. U, Sentenza n. [3947](#) del 18/02/2010; Sent. n. [30509](#) del 22/11/2019).

Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al

garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (Cass. Ordinanza n. [19693](#) del 17/06/2022).

Nel caso di specie, parte opponente contesta i presupposti che fondano l'escusione della garanzia, assumendo che i lavori sarebbero ultimati e che il **CP_1** non avrebbe titolo per escludere le polizze, valorizzando una missiva che proverebbe la suddetta allegazione.

Tale eccezione, tuttavia, non è opponibile al **CP_1** proprio perché quella rilasciata è una garanzia autonoma e, in sede di escusione della garanzia, non è idonea ad impedire il pagamento richiesto dal creditore beneficiario della garanzia.

A ciò si aggiunga che la missiva che dovrebbe provare la carenza dei presupposti per l'escusione non può essere interpretata nel senso proposto dalla opponente, la quale estrapola da essa solo la parte funzionale alla propria difesa, mentre una lettura completa della missiva esclude che il **CP_1** abbia ammesso l'ultimazione delle opere.

Infatti nella lettera del 31.5.2022 il **CP_1** dichiara che “*....lo scrivente Ufficio conferma che la gran parte delle opere di urbanizzazione stabilite in convenzione sono state effettivamente realizzate e risultano totalmente mancanti solo parte di esse; tuttavia, di quelle realizzate, parte risultano realizzate con gravi carenze e di assoluta inadeguatezza funzionale, altre in stato di avanzato degrado e in pessime condizioni e altre ancora in palese difformità dai progetti approvati e convenzionati.*”.

Tale comunicazione, quindi, contrariamente a quanto assume parte opponente, conferma l'inadempimento della impresa affidataria e dunque il presupposto per l'escusione della polizza.

Alla luce delle argomentazioni che precedono l'ordinanza ingiunzione deve essere confermata per l'intero importo ingiunto.

D2) Parte opponente in via subordinata ha domandato “*all'esito dell'espletanda CTU*” la condanna del **Controparte_1** alla restituzione in favore della **Parte_1** di tutte le somme che risulteranno pagate in eccesso dalla Compagnia rispetto all'effettivo valore dei lavori non eseguiti ovvero eseguiti in maniera non corretta da parte della contraente o dei suoi aventi causa.”

La domanda non può trovare accoglimento in primo luogo in ragione della natura autonoma della garanzia.

La costante giurisprudenza di legittimità, infatti, esclude l'azione di ripetizione nei confronti del creditore beneficiario, assumendo che “*Il garante «autonomo», invece, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo nel caso di escusione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escusione illegittima della garanzia, ma potrà esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito [...], senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante né di eccepire alcunché, in sede di rivalsa, in merito all'avvenuto pagamento*” (Cass., S.U. n. 3947/2010; n. 8324/2001; n. 7502/2004; n. 14853/2007, tutte richiamate da Cass. n. 865/2025)”.

La domanda, in ogni caso, è infondata per carenza di allegazione e prova.

L'inadempimento della esecutrice agli obblighi derivanti dalla Convenzione emerge dalla perizia di parte (che, come noto, costituisce una allegazione tecnica difensiva) redatta all'esito

del sopralluogo tenuto dai tecnici del Comune e dal perito della **Parte_1** (all. 11 alla citazione).

Il perito della assicurazione ha evidenziato, anche con rilievi fotografici, l'elenco delle opere non ultimate (circostanza che conferma la correttezza della escussione della garanzia) e, al contempo, ha dichiarato di non disporre di documentazione sufficiente per apprezzare la reale consistenza e correttezza dei lavori completati.

Considerato che il **CP_1** lamenta la tardiva, incompleta e non corretta esecuzione delle opere, la generica prospettazione attorea della avvenuta ultimazione delle stesse non solo non può precludere l'escussione della garanzia, ma neppure fondare una azione di restituzione di somme asseritamente pagate in eccesso rispetto a lavori asseritamente completati a regola d'arte, ma del tutto indimostrati: parte opponente, che vi era onerata, non ha chiarito quali siano le somme pagate in eccesso e gli elementi da cui ricavare il completamento e la correttezza delle opere eseguite.

L'azione di restituzione appare smentita dalle note del **Controparte_1** che lamenta l'inadempimento della impresa esecutrice e dalla stessa perizia di parte e comunque è connotata da genericità, elemento che rendeva inammissibile la ctu richiesta, meramente esplorativa e per ciò disattesa.

E) Sulla azione di rivalsa promossa dalla opponente nei confronti dei terzi chiamati

E1) Sulla rinuncia di parte opponente alle domande verso il **CP_4**

Parte opponente ha rinunciato a tutte le domande promosse nei confronti del **CP_4**.

La rinuncia è regolare in quanto presentata da un difensore munito di valida procura, dovendosi ritenere che, nel potere di disporre del diritto controverso (v. procura alle liti allegata all'atto introduttivo) sia compreso il potere di rinuncia agli atti, parte integrante del mandato alle liti. Tale potere è rafforzato, in concreto, anche dal conferimento della procura a transigere e conciliare depositata in corso di causa (9.12.2024), la quale, per giurisprudenza costante, implica anche il potere di rinuncia agli atti (Cass. 26433/2025 e giurisprudenza richiamata in motivazione; Cass. n. 4837/2019).

Considerato che il **CP_4** non si è costituito in giudizio, la rinuncia è efficace anche in assenza di notifica al contumace e non richiede l'accettazione di quest'ultimo.

Ritenuta dunque la ritualità della rinuncia, ai sensi dell'art. 306 cpc deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio tra la opponente e il fallimento terzo chiamato non costituito, con compensazione delle spese di lite in ragione della contumacia del terzo nei cui confronti vi è stata rinuncia.

E2) Sulla azione di rivalsa nei confronti dei terzi chiamati costituiti

La **Parte_1** ha agito in rivalsa nei confronti della **Controparte_2** e del signor **CP_3** in proprio.

La domanda è fondata nei limiti che di eseguito si esporranno.

I terzi chiamati si oppongono alla rivalsa assumendo che manca il suo presupposto, ossia il pagamento delle somme dovute al **CP_1** in forza della escussione della garanzia oggetto della ordinanza ingiunzione opposta.

La doglianza è infondata, in quanto questo giudice non ha sospeso l'efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione e la **Parte_1** ha pagato la somma portata nella ingiunzione di pagamento (si vedano le produzioni documentali del 24.4.2024), quindi sussiste, essendo intervenuto in corso di causa, il presupposto della azione di rivalsa.

I terzi chiamati si oppongono alla rivalsa, assumendo che non sussiste l'inadempimento lamentato dal *CP_1* e ne chiedono l'accertamento.

L'eccezione rispetto al *Controparte_1* come già detto, è sottratta alla cognizione del Tribunale, in forza della clausola arbitrale che opera nei rapporti tra la società ed il *CP_1* sulla base della convenzione in atti.

Con riferimento ai rapporti tra il garante autonomo e il Contraente *Controparte_2* l'eccezione deve essere disattesa.

Le polizze stipulate dalle parti n. 54/C989146 e n. 54/C989147 in virtù dell'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione prevedono che *"Il contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.c.. La società è surrogata per tutte le somme pagate al beneficiario in tutti i diritti, ragioni e dazioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il beneficiario faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso"* (v. all. 2 e 3 alla citazione e polizze allegata alla Convenzione doc. nn. 1 e 2 alla citazione).

Tale pattuizione, sottoscritta dalla compagnia di assicurazione e dalla *Controparte_2* (v. polizze allegate alla convenzione) è in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata, la quale osserva che in ragione della natura autonoma della garanzia è preclusa al debitore non solo la richiesta che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, ma anche la proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (Cass. n. 1963/2022).

Alla luce dei principi richiamati il Contraente non può opporre al garante autonomo le eccezioni dedotte in questa sede, con la conseguenza che tutte le tematiche relative alla ultimazione e corretta esecuzione dei lavori oggetto della convenzione e alla inesistenza dell'inadempimento delle società terze chiamate, non possono essere spese per paralizzare la pretesa del garante che agisce in regresso contro la beneficiaria *Controparte_2*.

L'accertamento della realizzazione delle opere da parte della *Controparte_2* o della società che ad essa è subentrata non paralizzerebbe la domanda di regresso promossa dalla [...] *Parte_1* elemento che rendeva ultronea la ctu, finalizzata ad accertare un fatto irrilevante ai fini del decidere, perché non opponibile al garante autonomo in sede di rivalsa.

Alla luce delle argomentazioni che precedono, la *Controparte_2* deve essere condannata alla restituzione delle somme pagate dalla *Parte_1* al *Controparte_1* in relazione alla ordinanza ingiunzione opposta e confermata in questa sede.

b) La *CP_2* assume che non potrebbe essere chiamata a rispondere della mancata esecuzione di alcuni lavori, perché rispetto a quelli garantiti con la polizza n. 54/C989147 sarebbe subentrata la *Co Controparte_6*, in forza di un atto di compravendita avente ad oggetto l'area di cui alla convenzione urbanistica più volte citata (v. all. 2 alla costituzione dei terzi chiamati).

La cessione dell'area è inidonea a paralizzare l'azione di rivalsa verso i terzi chiamati costituiti, *in primis* per il limite operante al regime delle eccezioni opponibili dal Contraente al garante autonomo e, in ogni caso, perché l'alienazione del bene oggetto della convenzione urbanistica non produce di per sé effetti liberatori della Contraente *Controparte_2* rispetto alla *Parte_1*.

Nei contratti di garanzia, infatti, è stabilito che la **Parte_1** si costituisce fideiussore del Contraente, ossia della **Controparte_2** “-che accetta per sé i propri successori ed aventi causa dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni del presente contratto- in favore del Beneficiario....” (ossia in favore del **CP_1** di **CP_1**).

c)Passando ad esaminare la posizione del **CP_3** si osserva quanto segue.

Il terzo chiamato contesta l'azione di rivalsa promossa nei suoi confronti in quanto la coobbligazione personale in solido non risulta sottoscritta per la polizza n. 54/C989147.

L'eccezione è fondata limitatamente a detta polizza.

Occorre considerare che **Controparte_3** ha sottoscritto le polizze quale legale rappresentante della **Controparte_2** e le sottoscrizioni sono presenti nei contratti (v. polizze indicate alla convenzione).

Alle polizze depositate in giudizio dalla **Parte_1** è allegato un atto di coobbligazione a firma del signor **CP_3**

Occorre tuttavia rilevare che nella scheda contrattuale prodotta dalla compagnia di assicurazione manca la firma dell'obbligato in proprio **Controparte_3** con riferimento alla polizza n. 54/C989147, come eccepito dallo stesso in corso di causa.

Tale circostanza risulta *per tabulas* e non è stata confutata dalla opponente con la produzione della copia dell'atto di coobbligazione sottoscritto dal **CP_3** e, in mancanza di prova della sottoscrizione, la garanzia è nulla, non potendo ritenersi sufficiente la mera indicazione nel contratto del nome del garante.

A fronte della eccezione promossa dal coobbligato sin dal suo primo atto difensivo, la compagnia di assicurazione, che vi era onerata, non ha prodotto in giudizio il contratto di garanzia stipulato dal **CP_3** in proprio quale coobbligato con riferimento alla polizza n. 54/C989147, con la conseguenza che la **Parte_1** non ha diritto di rivalsa verso il **CP_3** in proprio per le somme pagate a seguito della escusione di tale polizza.

Controparte_3, dunque, risponde in solido con la **Controparte_2** solo con riferimento alla polizza n. 54/C989146, rispetto alla quale ha prestato garanzia nei confronti della assicurazione con rinuncia alle eccezioni; da ciò consegue che, limitatamente ad essa, valgono anche per il **CP_3** le stesse argomentazioni illustrate per il contraente **Controparte_2**

Controparte_3, pertanto, deve essere condannato in solido con la **Controparte_2** limitatamente alle somme pagate dalla **Parte_5** con riferimento alla polizza 54/C989146.

IV)Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c..

Quanto al rapporto processuale tra la **Parte_1** ed il **Controparte_1** le spese sono poste a carico della prima, in ragione del rigetto della opposizione e delle domande svolte in via subordinata.

Quanto al rapporto processuale tra la **Parte_1** e i terzi chiamati costituiti le spese sono poste a carico di questi ultimi, in quanto soccombenti rispetto all'azione di rivalsa.

Quanto al rapporto processuale tra il **CP_4** contumace e le altre parti del giudizio sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

La liquidazione, eseguita in dispositivo, tiene conto del valore della controversia, della ridotta istruttoria, della natura delle questioni sottese al giudizio, elementi che, complessivamente considerati, consentono di determinarla in misura prossima ai valori minimi della tabella di riferimento

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

- 1)Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Terni, limitatamente alle domande promosse dalla *Controparte_2* e da *Controparte_3* nei confronti del Comune di *CP_1* per essere competente sulle stesse il collegio arbitrale;
- 2)Dichiara l'improcedibilità delle domande promosse dalla *Controparte_2* e da *Controparte_3* nei confronti del *Controparte_4* ai sensi dell'art. 24 L.F.;
- 3)Dichiara estinto il giudizio tra la *Parte_1* e il *Controparte_4* [...] per rinuncia agli atti, ai sensi dell'art. 306 cpc;
- 4)Rigetta l'opposizione alla ordinanza ingiunzione e le domande promosse in via subordinata dalla *Parte_1* nei confronti del *Controparte_1* e, per l'effetto, conferma l'Ordinanza Ingiunzione opposta;
- 5)Condanna la *Controparte_2* e *Controparte_3* in proprio, in solido tra loro, al pagamento nei confronti della *Parte_1* delle somme versate da quest'ultima al Comune di *CP_1* in relazione alla escussione della polizza n. 54/C989146, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- 6)Condanna la *Controparte_2* al pagamento nei confronti della *Parte_1* delle somme versate dalla compagnia di assicurazione in favore del *Controparte_1* in relazione alla escussione della polizza n. 54/C989147, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- 7)Condanna la *Parte_1* alla rifusione delle spese processuali in favore del *Controparte_1* che liquida in € 20.000,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
- 8)Condanna la *Controparte_2* e *Controparte_3* in proprio alla rifusione delle spese processuali in favore della *Parte_1*, che liquida in € 20.000,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
- 9)Compensa le spese di lite tra i terzi chiamati costituiti ed il *Controparte_1*
- 10)Compensa le spese di lite tra le parti e il *Controparte_4* [...]

Terni, 3.12.2025

Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)